

INSEGNAMENTO ALTERNATIVO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

- La facoltà di avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica spetta unicamente alla famiglia degli alunni
- Nel caso in cui le famiglie scelgano di non avvalersi di tale insegnamento la scuola è tenuta, compatibilmente con le risorse disponibili, ad offrire agli alunni delle attività alternative.
- Qualora la lezione di Religione Cattolica sia prevista alle prime oppure alle ultime ore, le famiglie possono chiedere che gli alunni non siano presenti a scuola.
- Gli alunni che non si avvalgono di insegnamento IRC, **se inferiori a tre**, possono essere **accolti** in una classe parallela o in una classe verticale vicina
- Nella scuola Primaria e Secondaria l'Insegnamento alternativo di Religione Cattolica è definito dal Curricolo di Istituto (v.allegato) **con un docente (in questo caso è previsto il voto su scheda di valutazione) che fa parte a pieno titolo del Consiglio di Classe/team Docente e che partecipa agli scrutini.**
- Gli insegnanti di scuola dell'Infanzia e di Scuola Primaria non possono effettuare orario aggiuntivo per l'insegnamento della Religione Cattolica, ma è previsto solo l'impiego di compresenze o completamento di orario.
- Per la Scuola Secondaria trova applicazione la circ. USR Veneto 16793.03-10-2017
L'insegnamento va prioritariamente assegnato a :
“ (a) prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno l'obbligo di completare l'orario di cattedra. Si precisa che non è possibile, per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare l'orario nella prima scuola con ore di attività alternative. b) Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla Religione Cattolica come ore eccedenti l'orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore. Come previsto dal comma 4 dell'articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448, l'assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l'orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. L'invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative come ore eccedenti deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio dei docenti di Religione cattolica, per ovvie ragioni di opportunità..... c) Qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato prioritariamente con supplenti già in servizio per orario inferiore a cattedra, ai fini del completamento dell'orario, e quindi stipulare contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti inclusi nelle graduatorie d'istituto. “

nota USR Veneto 25707 del 24-09-24

a) prioritariamente attribuire le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola **totalmente in esubero o che hanno un orario di cattedra inferiore** all'orario obbligatorio. Le ore andranno attribuite con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di coloro che hanno un orario di cattedra inferiore all'orario obbligatorio. Si precisa che non è possibile, per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare l'orario nella prima scuola con ore di attività alternative b) nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente

punto a), i Dirigenti scolastici, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 4, dell'O.M. n.88 del 16 maggio 2024, in applicazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e ribadito nella nota Ministeriale prot. n. 115135 del 25 luglio 2024, provvedono alla copertura delle ore alternative alla Religione Cattolica, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella rispettiva scuola con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario, mediante stipula di apposito contratto a tempo determinato; c) in subordine al punto b) secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 4, dell'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, in applicazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e ribadito nella nota Ministeriale prot. n. 115135 del 25 luglio 2024, l'assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l'orario di cattedra, ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. Tali ore andranno attribuite prima al personale con contratto a tempo indeterminato poi al personale con contratto a tempo determinato. L'invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative come ore eccedenti deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti di Religione cattolica come previsto dalla nota n. 7181 del 7.5.2014 del MEF. L'invito ad effettuare le attività alternative come ore eccedenti non potrà inoltre essere rivolto ai docenti di Scuola dell'infanzia e ai docenti di Scuola primaria in servizio per orario di cattedra, in applicazione di una pronuncia della Corte dei Conti secondo cui ai citati docenti non possono essere attribuite ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo. d) qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti inclusi nelle graduatorie d'istituto. Nelle ipotesi illustrate alle lettere b) e d) (stipula contratti a tempo determinato) e c)